



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PARITARIO
"ALESSANDRO MANZONI"
Via Adua n. 5- 22036 ERBA ☎ 031-642262 📠 031-3335259
D.M. Pl. 28/02/2001
istituto.manzoni@libero.it <http://www.istitutomanzoni.org>

Prot. n. A20
Circolare Interna n. 20

Erba, 27 settembre 2017

► **Al Gestore d'Istituto**
➤ **Sito d'Istituto** www.istitutomanzoni.org
(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)

OGGETTO: *"Personale docente ITI e ITD: attività aggiuntive d'insegnamento da svolgersi nel proprio istituto e/o all'esterno del medesimo, c/o altre Scuole pubbliche, paritarie o private - Autorizzazioni"*. **Circolare Perenne**

Scopo della presente è quello di una definitiva regolamentazione, all'interno dell'Istituto, della complessa e delicata materia specificata in oggetto.

Com'è noto, le vigenti norme contrattuali fissano in 18 ore settimanali (CCNL art. 28 comma 5) l'orario dei docenti nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giorni settimanali.

Il contratto stesso, per quanto concerne le attività aggiuntive e le ore eccedenti d'insegnamento, oltre l'orario d'obbligo, afferma che le stesse restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, attualmente vigenti all'atto della stipula del presente CCNL (art. 30 comma 1). Una rivisitazione di dette norme si rende quindi quanto mai opportuna.

Sempre in forza del vigente Contratto, tali ulteriori attività aggiuntive d'insegnamento, possono consistere anche nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi ovvero in ulteriori attività aggiuntive d'insegnamento volte all'arricchimento e all'integrazione dell'offerta formativa, fino ad un massimo di 6 ore settimanali (art 43 co. 2).

Tale attività esterna d'insegnamento, da contenersi comunque sempre nel suddetto limite di 6 (sei) ore settimanali, necessita, per il suo espletamento nel caso di specie, della preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico, ai sensi del combinato disposto fra l'art. 508 del D.Lgs. 297/94 (T.U. della Scuola) e l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (T.U. sul Pubblico Impiego). Per la prima, citata norma occorre che quanto autorizzato non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. E' pertanto richiesta apposita dichiarazione in tal senso, con conseguente, formale assunzione della relativa responsabilità da parte del richiedente.

Per la norma in seguito richiamata, è statuito che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Tale autorizzazione deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

*In ragione di tutto quanto sopra premesso, alla luce delle fonti normative citate, si riassume: attività aggiuntive d'insegnamento, esterne all'Istituto di appartenenza (segnatamente: scuola paritaria o privata), possono essere autorizzate nel limite di 6 ore, e comunque entro le 24, previa richiesta e dichiarazione di responsabilità. **Tanto, ovviamente, per il personale in servizio in Istituto con contratto a tempo indeterminato.***

Per il personale in servizio con contratto a tempo determinato, l'essenziale riferimento normativo per la disciplina della materia è costituito dal D.M. del 13 giugno 2007, con cui è stato adottato il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124.

In particolare, la materia del completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico, è regolamentata dall'art. 4, di cui si riporta di seguito, in calce alla presente e, nel fare opportuno rinvio, si riassume comunque, per sommi capi, quanto al riguardo statuito dalla norma:

- il personale docente con contratto a tempo determinato consistente in una supplenza a orario non intero, ha titolo a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio d'insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (come visto, 18 ore settimanali);*
- nel predetto limite e alle condizioni previste dalla citata norma (cui si fa rinvio), il completamento d'orario può realizzarsi anche tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri;*
- ne consegue che i docenti a tempo determinato che hanno titolo al completamento di orario non necessitano di autorizzazione ad effettuare attività d'insegnamento in scuole non statali, nell'ambito di detto completamento. In tale caso sarà infatti sufficiente la relativa, circostanziata comunicazione al proprio Dirigente della propria situazione, ovviamente ai fini della ripartizione di spesa di cui sopra.*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO: prof. Tommaso Scognamiglio

ARTICOLO 4

(Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico)

- 1. L'aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente*

nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

- 2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.*
- 3. Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei specificate nei commi precedenti, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità.*